

# ACUSTICA

## il d.lgs 42/2017



Cosa cambia sulla legge quadro 447/95  
e chi deve fare cosa

di Antonio Covais

“

il D.lgs  
42/2017

stabilisce nuovi  
criteri per l'esercizio  
della professione di  
Tecnico Competente  
in Acustica che rientra  
tra le professioni non  
organizzate in ordini o  
collegi di cui alla legge  
14 gennaio  
2013, n.4.

”

Dal 19 aprile 2018 entrerà in vigore un nuovo decreto legislativo, il D.lgs 42/2017 che, in armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e in accordo con la Legge Europea n. 161 del 30 ottobre 2014, reca modifiche alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico (ex Legge 447/1995), stabilisce nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale, dispone modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs 19-8-2005 n° 194 (riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale) e istituisce una commissione per la tutela dall'inquinamento acustico presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricordiamo che la Legge 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Essa non indica in sostanza limiti da rispettare ma definisce "chi deve fare cosa". Nella legge vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.

Le modifiche disposte al D.lgs 194/2005, che è il decreto di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale riguardano in particolare gli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11 e fissano a decorrere del 31 dicembre 2018 la sostituzione dell'allegato 2; "Metodi di determinazione dei descrittori acustici" con i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.

Attuale novità è l'introduzione degli impianti eolici tra le sorgenti sonore

fisse e viene adesso definita la sorgente sonora specifica che è caratterizzata da essere selettivamente identificabile, ed il relativo valore limite di immissione specifico da misurare in facciata al ricettore, con dei limiti di applicabilità per le sorgenti preesistenti al 19 aprile 2017.

Il riconoscimento esplicito degli impianti eolici, come sorgente sonora fissa, aggiunge alle competenze dello Stato, la determinazione, con decreto ministeriale, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli stessi e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.

Introduce nuove scadenze per i piani di "Risanamento Acustico" ed in materia di valutazione di impatto acustico è cancellato il comma 3-bis introdotto con la legge 106/2011 che permetteva in alcuni casi di sostituire la relazione previsionale di clima acustico con una autocertificazione del tecnico abilitato.

Le sanzioni sono aumentate e aggiornate all'euro, e sono variati i termini di riutilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni. Riviste anche le regole di impegno economico per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, allo scopo del contenimento e dell'abbattimento del rumore.

Infine, il D.lgs 42/2017 stabilisce nuovi criteri per l'esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica che rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4.